

INDIRIZZI OPERATIVI PER FAVORIRE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVAZIONE E IMPIEGO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO PROVINCIALE E IL RACCORDO CON LA REGIONE

0. Premessa

La Direttiva "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2008 (G.U. 36 del 13.02.2009) nello stabilire il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza attribuisce al Presidente della Provincia, tra l'altro:

- a) la responsabilità dell'immediata attivazione e impiego delle proprie risorse;
- b) il coordinamento dell'impiego del volontariato ed il mantenimento del raccordo con i comuni interessati dall'evento, se previsti dall'ordinamento regionale.

Relativamente al punto b) la legge regionale n.67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività" stabilisce che:

- art. 8 comma 2 lett. d): il comune adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire in emergenza la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio del comune, raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;
- art. 9 comma 1 lett. d): la provincia adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire in emergenza il supporto alle attività di competenza dei comuni, assumendo a tale fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza di supporto;

Relativamente al raccordo con i comuni interessati dall'evento

Le disposizioni della LR n.67/2003 sono state specificate con il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/R/2004 "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza" (vedi in particolare l'art.9) e disciplinate, per gli aspetti operativi, con decreto dirigenziale n. 4772/2008 "D.P.G.R. n. 24/R del 19-05.2008. Approvazione delle modalità per la segnalazione di criticità, il monitoraggio e la prima verifica dei danni e relativa modulistica".

Relativamente al coordinamento dell'impiego del volontariato

Lo stesso D.P.G.R. n.69/R/2004 nonché il D.P.G.R. n.7/R/2006 "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile" dettano ulteriori disposizioni in merito alla funzione provinciale di coordinamento dell'impiego del volontariato.

L'art. 12, comma 4 del regolamento regionale approvato con DPGR n.7/R/2006 prescrive inoltre che tale funzione sia esercitata con modalità idonee ad assicurarne l'integrazione con la funzione di coordinamento in ambito regionale riservata, ai sensi dell'art.11 della LR n.67/2003 alla Regione,

I presenti indirizzi dettano le modalità operative per l'esercizio delle attività di coordinamento provinciale funzionali ad assicurarne la prescritta integrazione con il livello regionale, considerato che:

- tutte le Province hanno istituito o comunque sono in procinto di istituire organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito provinciale;
- i piani di protezione civile provinciali prevedono un ruolo di tali organismi nell'ambito delle situazioni di emergenza in corso o previste;

- La Regione si è dotata di un Comitato operativo regionale del volontariato rappresentativo delle organizzazioni di volontariato maggiormente diffuse sul territorio regionale;
- Il Comitato operativo regionale del volontariato concorre alla “Colonna mobile regionale” di cui al progetto approvato in Conferenza dei Presidenti il 15 marzo 2007.

1. Attività rilevanti ai fini del coordinamento del volontariato a livello provinciale

1.1 - Il coordinamento del volontariato a livello provinciale si realizza mediante le seguenti attività:

A) in ordinario tramite:

1. la predisposizione, nell’ambito del piano di protezione civile provinciale, del “Piano di utilizzo delle risorse del volontariato” (d’ora in poi denominato Piano Utilizzo Risorse) - sia per le attività di propria competenza che per quelle di supporto ai Comuni - redatto con le medesime modalità individuate nel “Manuale di istruzioni tecnico – operative per l’elaborazione e la verifica del piano di protezione civile comunale / intercomunale” (decreto del 3.12.2008 n.5729) e tenendo conto anche degli omologhi piani redatti dai Comuni o Centri Intercomunali;
2. l’istituzione di organismi rappresentativi del volontariato operante nell’ambito provinciale

B) in emergenza attraverso:

1. l’acquisizione delle complessive necessità di supporto pervenute dai Comuni;
2. la verifica delle risorse disponibili in ambito provinciale, in quanto non già impegnate dalla stessa Provincia ovvero dai Comuni o comunque che devono rimanere in disponibilità di questi ultimi per fronteggiare situazioni di emergenza di protezione civile in corso o previste, secondo quanto indicato nei “piani comunali di utilizzo delle risorse del volontariato”;
3. l’attivazione delle risorse di cui si sia verificata la disponibilità ai sensi del punto B) 2.

2. Comitati provinciali del volontariato di protezione civile

2.1 – Agli organismi rappresentativi del volontariato operante nell’ambito provinciale, istituiti dalle Province ai sensi del punto 1.1 lett. A/2 partecipano, sulla base di accordi, le sezioni operative iscritte all’Elenco regionale di cui al Regolamento regionale n.7/2006 nelle Parti Provinciali.

2.2 – Ai soli fini dei presenti indirizzi gli organismi rappresentativi di cui al punto 2.1 sono denominati Comitati provinciali del volontariato

2.3 – I Comitati provinciali del volontariato sono organizzati secondo gli accordi stipulati dalla provincia con le sezioni che vi partecipano; in ogni caso tali accordi prevedono che i Comitati siano rappresentati in emergenza da un Referente individuato, anche a rotazione o con le diverse modalità definite nell’accordo, tra i rappresentanti delle sezioni che vi partecipano.

2.4 - Il nominativo del Referente è comunicato alla Regione

3. Compiti dei referenti dei Comitati provinciali del volontariato di protezione civile

3.1 – I referenti dei Comitati provinciali, di cui al punto 2.3:

- a) partecipano alla attività della sala operativa provinciale secondo quanto previsto dalle *relative* procedure operative;

- b) organizzano, su richiesta della Provincia di appartenenza la mobilitazione in forma coordinata delle sezioni operative che fanno parte del Comitato provinciale a supporto ed integrazione di quelle già attivate a livello comunale/ intercomunale, ove queste ultime non siano sufficienti per numero o specializzazione a fronteggiare gli eventi calamitosi in corso o previsti.

3.1 – L'attività di cui al punto 3.1, lett. b) si realizza mediante:

- il monitoraggio delle risorse disponibili afferenti al volontariato di protezione civile, tenuto conto di quelle già attivate o comunque allertate per un possibile intervento dai comuni singoli, dai centri intercomunali e dalla provincia medesima, in conformità a quanto indicato nei rispettivi piani di utilizzo del volontariato
- la verifica della loro capacità operativa in tempo reale (tempi di impiego, numero di squadre disponibili, tipo e quantità di mezzi e strumenti specifici attivabili).

4. Modalità di impiego del volontariato attivato dalla provincia a supporto dei comuni

4.1 – Le squadre di volontariato attivate dalla provincia a supporto dei comuni sono impiegate da questi ultimi in conformità a quanto concordato con la provincia.

4.2 – Ai fini dell'impiego nonché per definire le modalità degli adempimenti connessi, quali il rilascio delle attestazioni di presenza e le esigenze di supporto logistico, in specie relative al vettovagliamento e ai rifornimenti di carburante, le squadre di cui al punto 4.1 si rapportano con i Centri Operativi Comunali/Intercomunali attraverso un delegato unitario, individuato a cura della Provincia contestualmente all'attivazione e comunicato ai centri operativi medesimi.

5. Attivazione del volontariato regionale e della colonna mobile regionale

5.1 – Ove il volontariato attivato dai comuni/Centri Intercomunali e dalla Provincia non sia sufficiente, per numero, risorse strumentali, professionalità a fronteggiare situazioni di emergenza in corso o previste, le Province, verificata la indisponibilità di ulteriori risorse reperibili nell'ambito provinciale, d'iniziativa o su richiesta degli enti locali coinvolti o delle forze operative statali, richiedono l'intervento della Regione, che provvede, nei limiti delle disponibilità, all'attivazione, tramite il Comitato Operativo Regionale del Volontariato, di sezioni operative provenienti da altre province non coinvolte dall'emergenza, ovvero, ove del caso, all'attivazione della colonna mobile regionale.

5.2 –Le squadre di volontariato attivate dalla Regione ai sensi del punto 5.1 si rapportano con i Centri Operativi sul territorio (COC, COI, Centri di Coordinamento Decentrati/COM) attraverso un delegato unitario, individuato dalla Regione contestualmente all'attivazione e comunicato ai centri operativi medesimi.

5.3 - Nei casi di cui sia attivata la Colonna mobile regionale il delegato unitario di cui al punto 5.2 si rapporta col soggetto cui la Regione ha assegnato la responsabilità dell'intervento della Colonna mobile, che provvede ad intrattenere il complesso dei rapporti con i Centri Operativi sul territorio sia relativamente all'attività della colonna mobile che a quella delle squadre di volontariato attivate dalla Regione

5.4 – Le squadre di volontariato e la colonna mobile sono impiegate dai Centri Operativi sul territorio in conformità a quanto concordato con la Regione in sede di attivazione.

6. Sistema delle comunicazioni

6.1 - Al fine di assicurare il raccordo tra le attivazioni del volontariato disposte ai diversi livelli di competenza, comunale/intercomunale, provinciale e regionale, ferme restando le comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione ai benefici del DPR n.194/2001, le attivazioni medesime sono comunicate secondo le seguenti modalità

- a) ove effettuata dalla Provincia, ai Comuni nei quali la sezione medesima opera ai sensi del “Piano di utilizzo delle risorse“ comunale/intercomunale di cui al Manuale approvato con decreto dirigenziale 3.12.2008 n.5729;
- b) ove effettuata dalla Regione, alla Provincia e al Comune nei quali la sezione medesima opera ai sensi di quanto riportato nel “Piano di utilizzo delle risorse “rispettivamente di cui al punto 1.1 lett. A/1 dei presenti indirizzi operativi e al punto 3.2.2 del Manuale approvato con decreto dirigenziale 3.12.2008 n.5729.

7. Prima applicazione

7.1 - Le province entro 6 mesi dalla data del presente atto provvedono ad istituire i comitati operativi del volontariato ovvero a verificare la coerenza degli organismi rappresentativi del volontariato provinciale già istituiti con i presenti indirizzi operativi, dandone comunicazione alla Regione.

7.2. – Entro lo stesso termine le province provvedono ad effettuare gli adeguamenti del piano provinciali di protezione civile previsti al punto 1.1 lettera A/1.

8. CRI

8.1 – Ai fini dei presenti indirizzi operativi, i comitati della C.R.I. sono equiparati alle sezioni operative del volontariato ove censiti ai sensi dell’accordo tra RT e Comitato Regionale Toscano sottoscritto ai sensi dell’art. 21 del D.P.G.R. n.7/R/2006.

9. Norma finale

9.1 - Ai fini di monitorare lo stato di applicazione dei seguenti indirizzi, la Regione promuove periodici incontri di verifica con le Province, con la partecipazione del Comitato Operativo Regionale del volontariato nonché dei Comitati Provinciali ove costituiti ai sensi degli indirizzi medesimi.